SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 674-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1977
(V. *Stampato n.* **743**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 maggio 1977

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974

Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il libretto di famiglia, istituito dalla Convenzione firmata a Parigi il 12 settembre 1974 dai rappresentanti di undici Stati europei (compresa la Turchia), su modello predisposto dalla CIEC (Commissione Internazionale dello stato civile) è un documento, di valore internazionale, con rilevante utilità per privati cittadini, in particolare per i lavoratori italiani all'estero, e per uffici e istituzioni pubbliche.

È uno stato di famiglia « storico » e di « attualità », per contenere l'indicazione di quanto attiene a cambiamento di cognome, divorzi, annullamenti di matrimonio, eccetera, oltrechè data di formazione della famiglia (matrimonio), sua composizione (figli, anche adottati) e stato civile di ciascun componente.

Il documento ha valore anagrafico e ha utilità evidente e immediata ai fini previdenziali (per l'assicurazione sociale), scolastici (per le iscrizioni), sanitari (per l'indicazione delle vaccinazioni e del gruppo sanguigno) e a quelli previsti, in Germania e in Francia, per il libretto di famiglia ivi già adottato.

Quindi, oltre che ad eliminare la necessità di richieste di estratti degli atti di stato civile, tanto frequenti quanto difficoltose speciamlente per gli emigranti, il libretto presenta utilità collaterali che ci consentono di apprezzare l'opportunità dell'istituzione anche per i cittadini italiani.

L'Italia ha posto due riserve alla firma della Convenzione.

La prima riguarda i figli adottivi, che non saranno menzionati nel libretto di famiglia. La nostra legislazione, dopo la riforma del diritto di famiglia, consente — per i riconoscimenti in ordine al nome e alla posizione giuridica — un più integrale inserimento nel nucleo familiare. La riserva, di fronte a imminenti riforme a livello europeo, e a valutazioni successive, potrà essere ritirata. È l'auspicio unanime della Commissione.

La seconda riguarda la gratuità del documento, che dovrebbe essere rilasciato dai Comuni. L'Italia si riserva di chiedere il versamento di una somma, commisurata al costo del servizio per il rilascio del libretto.

La Camera dei deputati ha già approvato il disegno di legge di ratifica. Le Commissioni 1ª e 2ª del Senato hanno espresso parere favorevole all'accoglimento della proposta governativa.

Si inizia così l'istituzione di documenti personali comunitari, scaturiti dalla discussione nel Parlamento europeo sul tema dei diritti speciali: carta d'identità, libretto sportivo, passaporto universitario, patente di guida e (quello in discussione) libretto di matrimonio, o di famiglia.

La Commissione esteri ha unanimemente e favorevolmente concordato di sottoporre all'Assemblea la ratifica della Convenzione, che rappresenta una nuova tappa nell'unità dei popoli e nella semplicità dei rapporti civili della società.

MARCHETTI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la Convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 della Convenzione predetta.

Art. 3.

Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le caratteristiche strutturali del libretto di famiglia internazionale, in conformità alle disposizioni contenute nella predetta Convenzione, nonchè le modalità necessarie per l'applicazione della Convenzione stessa e per l'eventuale rimborso dell'importo relativo al costo del libretto stesso.